

Regolamento del marchio collettivo

“Lodigiano Terra Buona”

Emissione n. 01 del 23.02.2004



Indice

ART. 1.	PREMESSA	2
ART. 2.	CHI PUÒ ADERIRE AL MARCHIO “LODIGIANO TERRA BUONA”	3
ART. 3.	RICHIESTA DI ADESIONE AL MARCHIO “LODIGIANO TERRA BUONA”	3
ART. 4.	ESAME DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL MARCHIO	4
ART. 5.	CONTROLLI DI CONFORMITÀ	5
ART. 6.	CONCESSIONE ALL’USO DEL MARCHIO	6
ART. 7.	DIRITTI E DOVERI	7
ART. 8.	SORVEGLIANZA	8
ART. 9.	SANZIONI	8
ART. 10.	PIANO DELLE COMUNICAZIONI	9
ART. 11.	RECLAMI	9
ART. 12.	RICORSI	9
ART. 13.	RINUNCIA	10
ART. 14.	AZIONI SUCCESSIVE ALLA REVOCA/RINUNCIA	10
ART. 15.	DISCIPLINARI DI PRODUZIONE	10
ART. 16.	IL MARCHIO E SUE MODALITÀ D’USO	11
ART. 17.	MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI	12
ART. 18.	RESPONSABILITÀ CIVILE	12
ART. 19.	RISERVATEZZA	13
ART. 20.	TARIFFARIO PER L’USO DEL MARCHIO	13
ART. 21.	APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	13



Art. 1. Premessa

1. La Provincia di Lodi, con lo scopo di attivare azioni di interesse locale per la promozione delle produzioni e/o servizi del settore rurale e agroalimentare del territorio, ha istituito un marchio collettivo denominato "Lodigiano Terra Buona" (vedi art. 16). La Provincia di Lodi è titolare del suddetto Marchio.
2. Con l'istituzione del marchio "Lodigiano Terra Buona" la Provincia di Lodi si propone di promuovere lo sviluppo e il controllo delle filiere/prodotti/servizi (d'ora in poi prodotti) del settore agroalimentare e rurale del territorio Lodigiano. In particolare il marchio sarà utilizzato per contraddistinguere: prodotti derivanti da allevamenti di interesse zootecnico, prodotti florovivaistici, prodotti ortofrutticoli, prodotti forestali, prodotti di pasticceria, prodotti da forno, prodotti derivanti da allevamenti ittici, latte e prodotti derivati, granaglie e prodotti trasformati, miele, foraggi e altri alimenti per gli animali, uova, vini e bevande, agriturismi e fattorie didattiche, servizi per l'agricoltura.
3. Il marchio si propone di valorizzare le attività, processi, lavorazioni e prodotti caratteristici del territorio della Provincia di Lodi in relazione ai seguenti aspetti:
 - ☞ **Qualità, sicurezza alimentare e salubrità dei prodotti** con l'obiettivo di promuovere:
 - l'utilizzo di fattori produttivi idonei per produzioni di qualità;
 - lo sviluppo di sistemi produttivi adeguati per evitare contaminazioni al prodotto e garantirne la qualità;
 - lo sviluppo di sistemi di controllo dei parametri tossicologici per la qualità e la sicurezza alimentare;
 - la Messa a punto di sistemi che possano misurare e documentare se i fattori individuati sono o meno gestiti correttamente.
 - ☞ **Salvaguardia ambientale** con l'obiettivo di promuovere:
 - l'utilizzo di prodotti eco-compatibili, a basso impatto ambientale;
 - il risparmio energetico;
 - la valorizzazione sistemi di produzione eco-compatibili e l'applicazione tecniche innovative;
 - tecniche di difesa rispettose dell'ambiente;
 - la pianificazione di interventi nel rispetto del basso utilizzo della chimica;
 - l'applicazione di tecnologie a basso impatto ambientale;
 - la corretta gestione dei reflui zootecnici per utilizzazione agronomica.
 - ☞ **Rintracciabilità** con l'obiettivo di promuovere:
 - chiarezza nelle eventuali responsabilità;
 - procedure di ritiro dal mercato in modo mirato prodotto non conforme;
 - la sicurezza alimentare a garanzia del consumatore;
 - la disponibilità di elementi per documentare i vari passaggi compiuti lungo la filiera.
4. Il Marchio è concesso in uso alle Imprese di cui all'art. 02 che:
 - ☞ presentano formale Domanda d'uso (vedi art. 03);



- ⊕ osservano e si impegnano ad osservare nel tempo le disposizioni del presente Regolamento e quanto disposto negli specifici Disciplinari di Produzione di cui all'art. 15.
 - ⊕ superano positivamente i controlli previsti al presente Regolamento (vedi art. 5).
5. La Provincia di Lodi opera in tal senso al fine di:
- ⊕ tutelare e difendere, a norma di legge, il marchio collettivo di cui sopra;
 - ⊕ autorizzare i soggetti previsti dall'art. 2, ad utilizzare il suddetto marchio collettivo, determinando le modalità di concessione e d'uso del marchio stesso, nonché le relative sanzioni;
 - ⊕ controllare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui sopra, che il marchio collettivo sia usato conformemente alle leggi ed alle presenti norme.
6. La Provincia di Lodi nella concessione d'uso del marchio può prevedere gradi diversi di accesso (fino ad un massimo di tre. Es.: livello di ingresso, livello medio, livello eccellente). Tali gradi sono legati a livelli di requisiti sempre più restrittivi rispetto alle finalità del marchio dichiarate al presente articolo. I gradi di accesso e i relativi livelli di requisiti sono stabiliti per prodotto di volta in volta nello specifico Disciplinare di Produzione di cui all'art. 15.

Art. 2. Chi può aderire al marchio "Lodigiano Terra Buona"

1. La richiesta d'uso del marchio di cui all'art. 01 può essere presentata da Operatori (d'ora in poi Imprese) del settore agroalimentare e rurale in esercizio di Impresa che:
 - a) realizzano, attraverso la propria attività, le finalità del marchio di cui all'art. 01.;
 - b) svolgono attività per le quali è stato predisposto ed approvato dalla Provincia di Lodi specifico Disciplinare di Produzione (vedi art. 15);
 - c) risultano essere iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio locale ovvero che svolgono attività d'impresa ai sensi della normativa vigente;
 - d) risultano essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3. Richiesta di adesione al marchio "Lodigiano Terra Buona"

1. Le Imprese di cui all'art. 02 interessate all'uso del marchio "Lodigiano Terra Buona" devono presentare Domanda scritta di adesione al marchio.
2. Le Domande di adesione devono essere presentate per specifico Disciplinare di Produzione (vedi art. 15).
3. Le Imprese devono utilizzare il modello di Domanda di adesione previsto dallo specifico Disciplinare di Produzione oggetto di interesse dell'Impresa richiedente. I modelli per inoltrare la Domanda di adesione sono disponibili sul sito Web della Provincia di Lodi e/o presso l'Ufficio Marchio "Lodigiano Terra Buona" (d'ora in poi Ufficio Marchio) della Provincia di Lodi.
4. Nella Domanda per la concessione d'uso del marchio deve essere riportato/dichiarato:

- ⦿ la denominazione e/o ragione sociale e/o nome e cognome dell'Impresa richiedente, indicando espressamente i dati anagrafici del legale rappresentante nel caso di persona giuridica;
 - ⦿ l'indirizzo della sede amministrativa/operativa dell'Impresa richiedente (in caso di più sedi operative andranno indicati tutti gli indirizzi delle dette sedi);
 - ⦿ i riferimenti al Disciplinare di Produzione per il quale viene richiesto l'uso del marchio;
 - ⦿ informazioni sulle strutture produttive;
 - ⦿ l'accettazione delle regole stabilite nello specifico Disciplinare di Produzione e nel presente Regolamento (a tal proposito l'Impresa richiedente consegna all'atto della presentazione della Domanda copia del presente Regolamento firmato per accettazione);
5. L'Impresa richiedente deve compilare la Domanda in tutte le sue parti e farla firmare dal suo legale rappresentante.
6. La Domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere protocollata presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Lodi e posta all'attenzione dell'Ufficio Marchio del Settore Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi.

Art. 4. Esame della domanda di adesione al marchio

1. A ricezione della Domanda di cui all'art. 3 l'Ufficio Marchio avvia l'esame della Domanda entro 30 giorni dal protocollo della stessa.
2. L'Ufficio Marchi verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati e provvede a dare comunicazione scritta all'Impresa interessata circa gli esiti della verifica. L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.
3. L'Ufficio Marchio ha la facoltà di avvalersi di Enti e/o di Organizzazioni specifiche, qualificate per le verifiche che dovesse ritenere opportuno.
4. Nei casi in cui la Domanda non risulti essere corredata della documentazione richiesta, l'Ufficio Marchio contatta l'Impresa richiedente al fine di sollecitare l'invio della documentazione mancante o eventuali integrazioni necessarie ai fini della valutazione. L'Impresa ha 30 giorni di tempo per presentare le integrazioni richieste pena la decadenza della Domanda: le integrazioni richieste devono essere protocollate presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Lodi e indirizzate all'Ufficio Marchio.
5. Solo in caso di esito positivo dell'esame della Domanda l'Ufficio Marchio procederà all'avvio dei controlli di cui all'art. 5.
6. L'avvio dei controlli è comunque subordinato al pagamento da parte dell'Impresa richiedente delle somme previste nel presente Regolamento (vedi art. 20) e stabilite per specifico Disciplinare di Produzione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Marchio dell'avvio dell'esame della Domanda.



Art. 5. Controlli di conformità

1. Le verifiche sulla conformità dell'Imprese richiedenti ai requisiti stabiliti nei Disciplinari di Produzione dichiarati nelle Domande, sono effettuate da un Organismo di Controllo Terzo e Indipendente (d'ora in poi Organismo di Controllo), secondo le modalità previste dai piani di controlli relativi. Tale Organismo di Controllo deve operare in conformità alla UNI CEI EN 45004.
2. Con frequenze e modalità diverse, stabilite in base al tipo e alla criticità dei prodotti, le verifiche riportate nei piani di controllo possono prevedere:
 - ispezioni presso l'operatore basate su colloqui, esame di documenti, verifica delle modalità operative adottate lungo tutta la filiera produttiva (es.: esame della documentazione tecnica prevista per le attività di autocontrollo stabilite nei diversi disciplinari, ispezioni dei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione, e commercializzazione dei prodotti, ecc.);
 - prelievo di campioni di prodotto ed esecuzione di esami analitici, secondo i piani di controllo specifici per Disciplina di Produzione;
3. I piani di controllo sono approvati dalla Giunta Provinciale di Lodi. Copia dei suddetti piani, per Disciplina di Produzione, sono disponibili sul sito Web della Provincia di Lodi e/o presso l'Ufficio Marchio.
4. L'Organismo di Controllo, su mandato della Provincia di Lodi, procede alla programmazione delle verifiche, contattando entro 30 giorni l'Impresa richiedente. Il programma viene definito sulla base delle informazioni riportate nella Domanda presentata dall'Impresa richiedente e del piano dei controlli specifico per Disciplina di Produzione.
5. L'Organismo di Controllo provvederà a comunicare all'Ufficio Marchio e all'Impresa richiedente la data e le attività di ispezione che andrà a svolgere.
6. Gli esiti del controllo sono registrati dall'Organismo di Controllo in specifici rapporti consegnati all'Ufficio Marchio entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'ispezione.
7. Ove dalle verifiche di conformità emergano delle non conformità (ossia non rispetto dei requisiti specificati nel Disciplina di Produzione relativo e/o nel presente Regolamento), queste vengono registrate dall'Organismo di Controllo nei rapporti consegnati all'Ufficio Marchio.
8. Nel caso di non conformità gravi che pregiudicano la conformità al disciplinare di produzione, l'iter di concessione viene sospeso fino ad avvenuta risoluzione da parte dell'Impresa. Nel caso di non conformità che non pregiudicano la conformità al disciplinare di produzione oggetto di controllo, l'Ufficio Marchio della Provincia di Lodi si riserva di presentare formale richiesta di azioni correttive da apportare a cura dell'Impresa richiedente entro un tempo stabilito.
9. L'Ufficio Marchio della Provincia di Lodi provvederà, tramite un'ulteriore ispezione o controlli analitici, alla verifica della risoluzione delle non conformità rilevate. A tal proposito l'Ufficio Marchio si riserva l'opportunità di richiedere ulteriori verifiche al fine di valutare l'avvenuto adeguamento. Le ulteriori attività di verifica sono a carico dell'Impresa richiedente.
10. In caso di esito non conforme delle analisi sui campioni di prodotto prelevati durante il controllo, il risultato analitico viene comunicato dall'Ufficio Marchio all'Impresa richiedente entro 10 giorni dal ricevimento del Rapporto di Prova. L'Impresa richiedente dispone di 7



giorni per chiedere la ripetizione della prova. Qualora dalla ripetizione dovesse riconfermarsi l'esito non conforme, i costi di tale attività sono aggiuntivi a quelli già riconosciuti in fase di avvio della domanda e da imputarsi all'Impresa richiedente.

11. I laboratori incaricati all'esecuzione delle prove sui prodotti prelevati dall'Organismo di Controllo in fase di ispezione devono appartenere alla lista dei laboratori riconosciuti dalla Provincia di Lodi;
12. L'Impresa richiedente si impegna a consentire libero accesso all'Organismo di Controllo garantendo assistenza e informazioni utili per l'espletamento del controllo.
13. Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle verifiche entro il tempo indicato, comporta il non accoglimento della Domanda e verrà comunicato all'Impresa dall'Ufficio Marchio.

Art. 6. Concessione all'uso del marchio

1. La Provincia di Lodi istituisce apposito Comitato del Marchio responsabile della concessione all'uso del Marchio "Lodigiano Terra Buona".
2. Il Comitato del Marchio è composto almeno dai seguenti membri:
 - L'Assessore all'Agricoltura o un suo delegato con funzioni di presidente;
 - Tre rappresentanti dei produttori scelti su indicazione unitaria delle Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative sul territorio;
 - un rappresentante della CCIAA di Lodi;
 - un rappresentante Apa competente per territorio;
 - un rappresentante dell'ASL competente per territorio;
 - un rappresentante delle associazioni dei consumatori
 - un rappresentante dei commercianti scelto su indicazione unitaria delle organizzazioni professionali del commercio rappresentative per territorio;
 - un rappresentante dell'ERSAF;
3. L'Ufficio Marchio convoca le riunioni del Comitato del Marchio, e prepara, a chiusura dei controlli previsti all'art. 5, le pratiche relative ad ogni Impresa richiedente. Le pratiche sono comprensive delle informazioni/decisioni relative all'esame della Domanda e degli esiti delle verifiche sulla conformità dell'Impresa richiedente.
4. Ogni singola pratica viene sottoposta e presentata dall'Ufficio Marchio all'esame del Comitato del Marchio che può decidere di:
 - rilasciare la concessione all'uso del Marchio senza condizioni;
 - non procedere alla concessione richiedendo verifiche supplementari e/o integrazione di informazioni/dati/documenti;
 - bocciare la proposta di concessione.
5. Le decisioni del Comitato del Marchio sono insindacabili da parte della Provincia di Lodi. Ogni riunione del Comitato del Marchio viene verbalizzata.



6. Il Dirigente del Settore Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi successivamente ratifica le procedure seguite durante l'iter di concessione e dispone sull'emissione del verbale d'istruttoria che riporta le attività svolte e le relative conclusioni.
7. Nel caso di esito positivo dell'esame del Comitato del Marchio, il Dirigente del Settore Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi dispone per l'emissione di specifico Attestato che autorizza l'Impresa all'uso del Marchio "Lodigiano Terra Buona". Contestualmente viene assegnato all'Impresa richiedente il "Codice Marchio" che la identifica all'interno del Sistema di Marchio.
8. L'Attestato viene rilasciato all'Impresa richiedente singola.
9. L'emissione dell'Attestato e del relativo "Codice Marchio" è subordinato al pagamento dei corrispettivi da parte dell'Impresa richiedente (vedi art. 20).
10. L'Impresa alla quale è stato concesso l'uso del Marchio viene iscritta in apposito elenco aggiornato dall'Ufficio Marchio e consultabile nel sito web del Settore Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi.
11. Nel caso di esito negativo e/o nel caso in cui l'Impresa richiedente non accetti le conclusioni riportate nel verbale di istruttoria, potrà ricorrere secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente Regolamento.
12. La concessione all'uso del Marchio è tacitamente rinnovata salvo diversamente disposto dalla Provincia di Lodi e/o dall'Impresa secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

Art. 7. Diritti e doveri

1. Le Imprese che hanno ottenuto la concessione all'uso del Marchio hanno il diritto di utilizzarlo secondo le modalità e le forme stabilite nell'art. 15 del presente Regolamento.
2. La possibilità d'uso del Marchio è comunque subordinata al continuo rispetto delle disposizioni riportate nel presente Regolamento e nel Disciplinare di Produzione di interesse. A tal proposito l'Impresa si impegna nel mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione all'uso del Marchio.
3. L'Impresa si assoggetta alle verifiche dell'Organismo di Controllo consentendo libero accesso, assistenza e informazioni utili per l'espletamento del controllo. Si impegna inoltre ad attivare le opportune azioni correttive necessarie alla risoluzione delle non conformità eventualmente rilevate dall'Organismo di Controllo .
4. L'Impresa non compie alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque ledere la reputazione del Marchio. In particolare non immette in commercio con il Marchio prodotti non conformi ai requisiti stabiliti nei Disciplinari di Produzione specifici; qualora questi fossero già stati immessi li ritira immediatamente dal mercato.
5. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto, all'Ufficio Marchio della Provincia di Lodi, ogni variazione dei dati/informazioni inizialmente comunicati e/o eventuali situazioni che possano pregiudicare la sua conformità ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e/o Disciplinare di Produzione specifico.



6. L'Impresa ha il diritto di reclamare (vedi art. 10) ed ove ritenuto opportuno ricorrere (vedi art. 11) contro le decisioni in materia di concessione all'uso del Marchio intraprese dalla Provincia di Lodi.
7. L'Impresa ha il diritto di rinunciare all'uso del Marchio secondo le modalità stabilite nell'art. 12.
8. L'Impresa si impegna a corrispondere alla Provincia di Lodi quanto stabilito nel presente Regolamento all'art. 20, indipendentemente dal risultato.

Art. 8. Sorveglianza

1. Il continuo rispetto, da parte dell'Impresa autorizzata, delle disposizioni riportate nel presente Regolamento e nel Disciplinare di Produzione di interesse, è periodicamente verificato dall'Organismo di Controllo incaricato dalla Provincia di Lodi, sulla base dei piani di controllo.
2. L'Impresa, attraverso debita documentazione di registrazione e secondo quanto previsto nei Disciplinari di Produzione specifici, dovrà dare evidenza oggettiva all'Organismo di Controllo che tale conformità alle disposizioni sopra citate è stata mantenuta durante tutto il periodo di concessione.
3. La frequenza, le modalità e i tipi di verifica sono stabiliti nei piani di controllo specifici per Disciplinare di Produzione, salvo diversamente disposto dal Comitato del Marchio.
4. L'Organismo di Controllo, con la collaborazione dell'Ufficio Marchio, procede alla programmazione delle verifiche. Il programma viene definito sulla base degli esiti delle precedenti verifiche e del piano dei controlli specifico per Disciplinare di Produzione.
5. Le verifiche possono essere programmate e/o a sorpresa.
6. In caso di verifiche programmate, l'Organismo di Controllo provvederà a darne comunicazione all'Impresa indicando le attività che svolgerà e la data di attuazione.
7. Le modalità di esecuzione delle verifiche e la gestione delle eventuali non conformità emerse avviene con le stesse procedure stabilite all'art. 05.
8. Nel caso in cui l'Impresa comunichi alla Provincia di Lodi variazioni/situazioni che possano pregiudicare la sua conformità ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e/o Disciplinare di Produzione specifico, l'Ufficio Marchio si riserva di programmare tutte le azioni necessarie a verificarne la conformità.

Art. 9. Sanzioni

1. Salvo dolo e/o colpa grave, le non conformità provocate da un non rispetto dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento e/o dal Disciplinare di Produzione specifico, possono essere sottoposte ad un sistema sanzionatorio.
2. Le sanzioni prevedono l'interruzione dell'uso del Marchio che va da un minimo di 30 giorni di sospensione fino alla revoca della concessione; in relazione della gravità e/o reiterazione della non conformità rilevata. Quanto detto fatto salvo il diritto di rivalsa, nelle sedi più opportune, a seguito di danni provocati alla Provincia di Lodi e al Marchio "Lodigiano Terra Buona".



3. La revoca della concessione all'uso del Marchio viene comunque avviata in occasione di:
 - rifiuto al pagamento dei corrispettivi per i servizi della Provincia di Lodi per oltre 30 giorni dopo il ricevimento della diffida inviata all'Impresa per lettera raccomandata;
 - fallimento o liquidazione dell'Impresa;
4. Il Comitato del Marchio è responsabile dell'applicazione delle sanzioni suddette. Il Dirigente del Settore Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi è responsabile della loro promulgazione.
5. Le sanzioni, con la motivazione della loro applicazione, sono comunicate all'Impresa dall'Ufficio Marchio attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. In caso di sospensione, l'Impresa sanzionata non potrà utilizzare il Marchio per tutto il periodo stabilito: potrà tornare ad utilizzarlo solo al termine del periodo di sospensione e comunque solo dopo aver comunicato e dimostrato alla Provincia di Lodi di aver regolarizzato la propria posizione. La Provincia di Lodi si riserva di programmare delle verifiche per accertare l'adempimento delle condizioni richieste.

Art. 10. Piano delle comunicazioni

1. La Provincia di Lodi si impegna a sviluppare l'attività di comunicazione e promozione del marchio, valorizzando tutti gli strumenti che riterrà più idonei;
2. Nel quadro del piano delle comunicazioni sarà facoltà della Provincia di Lodi rendere noti, oltre agli elenchi degli aderenti al marchio anche, sanzioni comminate e inadempienze riscontrate nel rispetto della legislazione vigente in tema di privacy;

Art. 11. Reclami

1. Reclami su disservizi provocati dalla Provincia di Lodi in materia di Marchio "Lodigiano Terra Buona" possono essere presentati dalle Imprese e da tutte le parti interessate in forma scritta all'Ufficio Marchio. La modulistica da utilizzare è scaricabile dal sito web del Settore Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi o può essere richiesta all'Ufficio Marchio.
2. L'Ufficio Marchio provvede affinché siano avviate le verifiche necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e se del caso intraprendere con sollecitudine le necessarie azioni correttive per la risoluzione delle cause che l'hanno determinato.
3. L'impresa può, ove lo ritenga opportuno, inoltrare il reclamo al Difensore Civico della Provincia di Lodi. Il Difensore Civico ha il compito di garante dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale, ivi compresi i pubblici servizi comunque gestiti dalla Provincia.

Art. 12. Ricorsi

1. Nel caso in cui l'Impresa non concordi con le valutazioni espresse dagli Organi decisionali della Provincia di Lodi (Comitato del Marchio, Dirigente, Ufficio Marchio), può presentare



ricorso scritto che verrà valutato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Provincia di Lodi.

2. Il ricorso dovrà essere presentato all'Ufficio Marchio entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa dalla Provincia di Lodi.
3. La Camera Arbitrale è indipendente dalla Provincia di Lodi e i suoi giudizi sono insindacabili.
4. La decisione della Camera Arbitrale è comunicata all'Impresa per iscritto a cura dell'Ufficio Marchio.
5. In caso di esito negativo del ricorso presentato, le spese relative sono a carico dell'Impresa.

Art. 13. Rinuncia

1. L'Impresa ha il diritto di rinunciare all'uso del marchio
2. In tal caso deve inviare all'Ufficio Marchio la richiesta di rinuncia attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14. Azioni successive alla revoca/rinuncia

1. Le Imprese oggetto di revoca e/o rinuncia devono:
 - cessare l'uso del Marchio;
 - eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, etc. il Marchio ed ogni riferimento alla dicitura "Lodigiano Terra Buona";
 - restituire gli originali delle autorizzazioni concesse dalla Provincia.
2. In caso di inosservanza di tali disposizioni, la Provincia di Lodi si riserva di ricorrere a vie legali.
3. L'Ufficio Marchio della Provincia di Lodi, in caso di revoca e/o rinuncia dell'Impresa autorizzata, provvederà ad escluderla dagli elenchi pubblicati sul sito web del Settore Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi.

Art. 15. Disciplinari di Produzione

1. I Disciplinari di Produzione contengono le prescrizioni che le Imprese devono rispettare per ottenere la concessione all'uso del Marchio.
2. I Disciplinari di Produzione sono specifici per prodotto di cui all'art. 01.
3. I Disciplinari di Produzione sono di proprietà della Provincia di Lodi: a tal proposito è responsabilità della Giunta Provinciale di Lodi approvarli su proposta del Comitato del Marchio.
4. Chiunque può presentare proposte di Disciplinari di Produzione. Le proposte devono essere presentate all'Ufficio Marchio e devono essere corredate dal Disciplinare di Produzione e da una relazione di fattibilità. La documentazione deve essere previamente protocollata presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Lodi.

5. Nel caso in cui le condizioni suddette siano soddisfatte, l'Ufficio Marchio sottopone la documentazione all'attenzione del Comitato del Marchio responsabile della valutazione e modifica del contenuto del Disciplinare di Produzione proposto. Il Comitato del Marchio ai fini della suddetta attività di valutazione si avvale della competenza di una specifica Commissione Tecnico-Scientifica nominata dall'Ufficio Marchio.
6. La Commissione Tecnico-Scientifica è costituita da non meno di tre membri esperti della materia da sottoporre a valutazione di cui uno nominato su indicazione del soggetto proponente il Disciplinare di Produzione;
7. Prima dell'approvazione della Giunta Provinciale, il Disciplinare di Produzione è pubblicato per un periodo minimo di 30 giorni sul sito web del Settore Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi. Chiunque può inoltrare osservazioni sul contenuto del Disciplinare di Produzione che saranno valutate senza vincolo dalla Commissione Tecnico-Scientifica.
8. Al termine del periodo suddetto, la Commissione Tecnico-Scientifica valuta le osservazioni eventualmente presentate e consegna il Disciplinare di Produzione alla valutazione del Comitato del Marchio. E' successivamente cura dell'Ufficio Marchio inoltrare il Disciplinare di Produzione all'approvazione della Giunta Provinciale.
9. Tutti i Disciplinari di Produzione approvati dalla Giunta Provinciale sono disponibili sul sito web del Settore Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi e presso l'Ufficio Marchio.

Art. 16. Il Marchio e sue modalità d'uso

1. Il Marchio è così denominato: LODIGIANO TERRA BUONA.



2. Di seguito è riportata la descrizione del Marchio: il marchio è stato costruito in figure geometriche mantenendo un corretto equilibrio tra le forme grafiche. La scelta degli elementi grafici è legata ai criteri tematici riguardanti i processi di produzione agricola e agroindustriale, con specifico riferimento alle produzioni più comuni e ricorrenti del territorio Lodigiano. Sinteticamente è di seguito riportato il significato di ogni elemento grafico:

- Sole: rappresenta il rosone del Duomo di Lodi;
- Cielo e Terra: rappresentano il territorio lodigiano;
- Suino: rappresenta l'allevamento suino del territorio;
- Bovino: rappresenta l'allevamento

bovino e suoi derivati;

- Pannocchia: rappresenta l'agricoltura lodigiana.

3. Il Marchio deve essere utilizzato dall'Impresa nel rispetto delle seguenti norme:



- ☛ Potrà essere riprodotto utilizzando qualsiasi colore. Il carattere da utilizzare per la dicitura è Textile Regular.
 - ☛ nel caso di riduzione o ingrandimento del Marchio, devono sempre essere rispettate le proporzioni dimensionali.
 - ☛ dovrà essere utilizzato solo per contraddistinguere il prodotto per il quale si è ottenuto la concessione da parte della Provincia di Lodi.
 - ☛ potrà essere applicato come etichetta sui prodotti o sugli involucri, come incisione o rilievo e usato altresì per carta da lettera, stampati, buste e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere.
 - ☛ dovrà essere utilizzato in associazione con il marchio o la denominazione dell'Impresa concessionaria. Non potrà invece essere affiancato ad altri marchi, icone e sponsor.
 - ☛ dovrà essere utilizzato in modo corretto e non ingannevole nel rispetto della legislazione vigente in materia.
4. In ogni caso l'Impresa deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti per cui è concesso l'uso del marchio e per quelli non.
 5. La pubblicità relativa al Marchio è vietata quando l'Impresa non sia ancora stata autorizzata dalla Provincia di Lodi ed in caso di sospensione, cancellazione o rinuncia dell'iscrizione dagli elenchi della Provincia stessa.
 6. Non è concesso cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all'uso del Marchio.
 7. L'uso del Marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, comporterà per l'Impresa l'immediata revoca della concessione all'uso del Marchio.

Art. 17. Modifiche delle norme e/o delle condizioni

1. Copie aggiornate di tutti i documenti (es.: presente Regolamento, Disciplinari di Produzione, Tariffario, ecc.) collegati al Marchio "Lodigiano Terra Buona" sono disponibili sul sito web del Settore Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi e/o presso l'Ufficio Marchio.
2. Qualora venissero apportate delle variazioni ai documenti sopra menzionati, la Provincia di Lodi dà tempestiva comunicazione scritta alle Imprese già autorizzate e/o con domanda in corso di esame.

Art. 18. Responsabilità civile

1. L'iscrizione negli elenchi della Provincia di Lodi non assolve l'operatore dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti/servizi forniti e, in generale, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.
2. In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare alla Provincia di Lodi per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Impresa a terzi nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988 e Direttiva 85/374 CEE e successive modifiche, in materia di responsabilità



per danno di prodotti difettosi e da eventuali successive Direttive per responsabilità di servizio difettoso.

Art. 19. Riservatezza

1. La Provincia di Lodi vincola al segreto professionale il proprio personale e tutti coloro che, operando per suo conto, vengano a conoscenza di informazioni riservate. Atti e documenti acquisiti e riguardanti le Imprese vengono gestiti in forma riservata secondo quanto previsto della legge 675/96.

Art. 20. Tariffario per l'uso del marchio

1. L'uso del Marchio è soggetto al pagamento di un importo per ottenere la concessione d'uso del Marchio. Da tale importo sono esclusi gli eventuali costi di controllo necessari alla sorveglianza dell'Impresa da svolgersi entro l'anno solare in cui si è ottenuta la concessione.
2. Negli anni successivi all'anno in cui l'Impresa ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio sarà richiesto un contributo annuo per le attività di sorveglianza da corrispondere entro il mese di gennaio di ogni anno, per l'anno in corso.
3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Provinciale e riepilogate, per specifico Disciplinare di Produzione, in un Tariffario disponibile sul sito web del Settore Agricoltura ed Ambiente Rurale della Provincia di Lodi e/o presso l'Ufficio Marchio.
4. Le Imprese effettuano i pagamenti previsti dal Tariffario alla Tesoreria Provinciale con bollettino di conto corrente postale.

Art. 21. Approvazione del presente Regolamento

Il sottoscritto _____ legale rappresentante dell'Impresa _____ dichiara di aver attentamente letto e di approvare le condizioni riportate nel presente Regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art 10 della legge 31/12/96 n. 675, esprime liberamente il proprio consenso affinché, sotto la responsabilità della Provincia di Lodi, i suoi dati personali e quelli dell'Impresa vengano gestiti dalla Provincia di Lodi in forma riservata e diffusi limitatamente alle esigenze connesse alle attività previste dal presente Regolamento.

Data: _____

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il legale rappresentante dell'Impresa suddetta approva espressamente l'art n.11 (Ricorsi).

Data: _____

Timbro e firma
